



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2013/0407(COD)

21.1.2015

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
(COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Nathalie Griesbeck

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	35

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

(COM(2013)0821 – C8-0427/2013 – 2013/0407(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0821),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0427/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0000/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) L'articolo 11, paragrafo 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 afferma che ogni individuo accusato di un reato è ritenuto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata

legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. L'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso la "Carta"), l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU") e l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici sanciscono il diritto a un equo processo. L'articolo 48, paragrafo 1, della Carta sancisce il diritto alla presunzione di innocenza.

Or. fr

Motivazione

Occorre ricordare che la direttiva si fonda anche sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

Emendamento

(1) La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, ***nonché garantire che gli indagati e gli imputati beneficino, in tutta l'Unione, di un livello comune e sufficientemente elevato di protezione e delle garanzie procedurali corrispondenti.***

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Stabilendo norme minime sulla protezione dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente direttiva dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. ***Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.***

Emendamento

(2) Stabilendo norme minime sulla protezione dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente direttiva dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

Or. fr

Motivazione

Sebbene la presente direttiva possa avere un impatto indiretto sulla libera circolazione dei cittadini, non vi è alcun elemento della proposta che miri specificamente a tale obiettivo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È opportuno che la presente direttiva si applichi ***solo*** ai procedimenti penali. ***Non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva i procedimenti sanzionatori di natura amministrativa, ad esempio in materia di concorrenza, commercio, fiscalità e servizi finanziari, e le indagini connesse svolte da autorità amministrative, né i procedimenti in materia civile.***

Emendamento

(6) È opportuno che la presente direttiva si applichi ai procedimenti penali.

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti che aggiungono i considerando 6 bis e 6 ter.

Esso si basa sulla giurisprudenza Engel (CEDU causa Engel e a. c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976) seguita costantemente sia dalla CEDU sia dalla Corte di giustizia dell'UE, che definisce l'"ambito penale" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea. Qualsiasi privazione della libertà che potrebbe essere inflitta a titolo repressivo rientra nell'"ambito penale". L'ambito penale non si limita quindi al diritto penale e al procedimento penale formali, bensì rientra in un settore più ampio e può in particolare comprendere materie afferenti, nel diritto interno degli Stati parte, al procedimento disciplinare o a procedimenti che si svolgono dinanzi ad autorità amministrative ecc.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, le garanzie di un processo equo si applicano quando la controversia rientra nell'"ambito penale" quale definito dalla Corte. Pertanto il carattere penale di un procedimento non può sempre essere stabilito attribuendo un'importanza esclusiva alla qualifica di tale procedimento in virtù del diritto nazionale. Per conseguire gli obiettivi dei trattati e della presente direttiva e rispettare appieno i diritti fondamentali previsti, tra l'altro, dalla Carta e dalla CEDU, nell'applicazione della direttiva occorre tenere conto non solo della qualifica formale del procedimento nel diritto nazionale, ma anche del grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere.

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti che modificano il considerando 6 bis e aggiungono il considerando 6 ter.

Esso si basa sulla giurisprudenza Engel (CEDU causa Engel e a. c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976) seguita costantemente sia dalla CEDU sia dalla Corte di giustizia dell'UE, che definisce l'"ambito penale" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea. Qualsiasi privazione della libertà che potrebbe essere inflitta a titolo repressivo rientra nell'"ambito penale". L'ambito penale non si limita quindi al diritto penale e al procedimento penale formali, bensì rientra in un settore più ampio e può in particolare comprendere materie di competenza, nel diritto interno degli Stati parte, del procedimento disciplinare o di procedimenti che si svolgono dinanzi ad autorità amministrative ecc.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) È pertanto opportuno applicare le garanzie previste dalla presente direttiva a tutti i procedimenti che potrebbero comportare misure restrittive, in particolare misure di privazione della libertà inflitte a titolo repressivo, ad eccezione di quelle che, per natura, durata o modalità di esecuzione non potrebbero causare un pregiudizio importante, nonché ai procedimenti che potrebbero dar luogo a menzioni nel casellario giudiziale. In tutti questi casi, non dovrebbe essere d'ostacolo all'applicazione della direttiva il fatto che i procedimenti non siano stati innescati da condotte qualificate come illeciti penali dal diritto nazionale, non si svolgano innanzi ad un giudice penale o non comportino sanzioni formalmente penali secondo il diritto nazionale.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti che modificano il considerando 6 e aggiungono il considerando 6 bis.

Esso si basa sulla giurisprudenza Engel (CEDU causa Engel e a. c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976) seguita costantemente sia dalla CEDU sia dalla Corte di giustizia dell'UE, che definisce l'"ambito penale" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea. Qualsiasi privazione della libertà che potrebbe essere inflitta a titolo repressivo rientra nell'"ambito penale". L'ambito penale non si limita quindi al diritto penale e al procedimento penale formali, bensì rientra in un settore più ampio e può in particolare comprendere materie afferenti, nel diritto interno degli Stati parte, al procedimento disciplinare o a procedimenti che si svolgono dinanzi ad autorità amministrative ecc.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(8 bis) La presente direttiva dovrebbe
altresì applicarsi alle persone giuridiche
indagate o imputate per un reato.***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti proposti ai considerando 9, 10 e 11.

Le persone giuridiche, così come le persone fisiche, devono essere prese in considerazione nell'ambito di applicazione della direttiva. I procedimenti penali a carico delle persone giuridiche devono essere trattati con la stessa integrità che per le persone fisiche. Inoltre il diritto penale europeo prevede già la responsabilità delle persone giuridiche, nonché sanzioni contro di esse (per esempio nella direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, o la direttiva 2013/40/UE del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione). Se il diritto europeo prevede la possibilità di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, è essenziale garantire loro i diritti procedurali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La presente direttiva prende atto dei diversi livelli ed esigenze di tutela di alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza nei riguardi delle persone fisiche e delle persone giuridiche. ***Una tale protezione accordata alle persone fisiche rispecchia la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre la Corte di giustizia ha riconosciuto, dal canto suo, che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche.***

Emendamento

(9) La presente direttiva prende atto dei diversi livelli ed esigenze di tutela di alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza nei riguardi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti relativi ai considerando 8 bis nuovo, 10 e 11.

Le persone giuridiche, così come le persone fisiche, devono essere prese in considerazione nell'ambito di applicazione della direttiva. I procedimenti penali a carico delle persone giuridiche devono essere trattati con la stessa integrità che per le persone fisiche. Inoltre il diritto penale europeo prevede già la responsabilità delle persone giuridiche, nonché sanzioni contro di esse (per esempio nella direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, o la direttiva 2013/40/UE del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione). Se il diritto europeo prevede la possibilità di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, è essenziale garantire loro i diritti procedurali.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Allo stato attuale di sviluppo della legislazione e della giurisprudenza in ambito nazionale ed europeo, appare prematuro legiferare a livello dell'Unione sul diritto alla presunzione di innocenza per le persone giuridiche.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti relativi ai considerando 8 bis nuovo, 9 e 11.

Le persone giuridiche, così come le persone fisiche, devono essere prese in considerazione nell'ambito di applicazione della direttiva. I procedimenti penali a carico delle persone giuridiche devono essere trattati con la stessa integrità che per le persone fisiche. Inoltre il diritto penale europeo prevede già la responsabilità delle persone giuridiche, nonché sanzioni contro di esse (per esempio nella direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, o la direttiva 2013/40/UE del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione). Se il diritto europeo prevede la possibilità di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, è essenziale garantire loro i diritti procedurali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno che la tutela del diritto delle persone giuridiche alla presunzione di innocenza sia lasciata alle garanzie normative e alla giurisprudenza esistenti, la cui evoluzione dovrebbe permettere di stabilire se è necessario un intervento dell'Unione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti relativi ai considerando 8 bis nuovo, 9 e 10.

Le persone giuridiche, così come le persone fisiche, devono essere prese in considerazione nell'ambito di applicazione della direttiva. I procedimenti penali a carico delle persone giuridiche devono essere trattati con la stessa integrità che per le persone fisiche. Inoltre il diritto penale europeo prevede già la responsabilità delle persone giuridiche, nonché sanzioni contro di esse (per esempio nella direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, o la direttiva 2013/40/UE del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione). Se il diritto europeo prevede la possibilità di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, è essenziale garantire loro i diritti procedurali.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti avviati dalla Procura europea di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Qualora una persona diversa da un indagato o un imputato, in particolare un testimone, diventi indagata o imputata, il diritto di questa persona alla presunzione di innocenza e il suo diritto di non contribuire alla propria incriminazione dovrebbero essere tutelati, così come il suo diritto di rimanere in

silenzio, come confermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva fa pertanto espressamente riferimento al caso concreto in cui una persona diventi indagata o imputata durante un interrogatorio condotto dalla polizia o da un'altra autorità giudiziaria o di contrasto nell'ambito di un procedimento penale. Qualora nel corso di un interrogatorio di questo tipo una persona diversa da un indagato o un imputato diventi indagata o imputata, è opportuno sospendere immediatamente l'interrogatorio. Tuttavia dovrebbe essere possibile proseguire l'interrogatorio se la persona interessata è stata informata di essere indagata o imputata e se è in grado di esercitare pienamente i diritti previsti dalla presente direttiva e gli altri diritti procedurali, come il diritto a un avvocato.

Or. fr

Motivazione

La direttiva deve applicarsi non solo alle persone ufficialmente indagate o imputate, ma anche alle persone convocate o interrogate in qualità di testimoni, che diventano o potrebbero diventare persone indagate nel corso dell'interrogatorio. L'emendamento è conforme con la giurisprudenza della CEDU: sentenza Brusco c. Francia 4 ottobre 2010.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Ai fini della presente direttiva, per "dichiarazione pubblica" si dovrebbe intendere qualsiasi dichiarazione ufficiale, non ufficiale o informale che fornisce informazioni su un procedimento penale in corso e il cui contenuto si riferisce ad un reato.

Motivazione

L'articolo 4 relativo alla tutela delle persone imputate o indagate contro le dichiarazioni di colpevolezza costituisce una disposizione fondamentale della direttiva. È tuttavia necessario precisarne il contenuto e fornire linee direttrici chiare per l'applicazione dell'articolo, in particolare sul significato di "dichiarazione pubblica".

Emendamento 14**Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(13 ter) Ai fini della presente direttiva, l'espressione "autorità pubbliche" andrebbe intesa in senso ampio e dovrebbe designare non solo le autorità giudiziarie e di polizia coinvolte nel procedimento penale, nonché qualsiasi altra autorità giudiziaria, di polizia o di contrasto, ma anche qualsiasi altra autorità pubblica, persona che rappresenti lo Stato o un'autorità pubblica, qualsiasi dipendente o agente delle autorità pubbliche e qualsiasi personalità pubblica.

Motivazione

L'articolo 4 relativo alla tutela delle persone imputate o indagate contro le dichiarazioni di colpevolezza costituisce una disposizione fondamentale della direttiva. È tuttavia necessario precisarne il contenuto e fornire linee direttrici chiare per l'applicazione dell'articolo, in particolare sul significato di "autorità pubbliche".

*Si tratta altresì di riprendere una giurisprudenza chiara della CEDU (sentenza *Alenet de Ribemont c. Francia* del 10 febbraio 1995; sentenza *Daktaras c. Lituania* del 10 ottobre 2010, sentenza *Butkevicius c. Lituania* del 26 marzo 2002).*

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) Il divieto di dichiarazioni pubbliche prima di qualsiasi condanna definitiva previsto dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi in ogni circostanza, comprese le interviste e le comunicazioni rilasciate attraverso o in relazione ai media, senza pregiudicare la libertà di stampa. È altresì opportuno che gli Stati membri adottino misure intese a vietare alle autorità pubbliche di fornire o divulgare ai media informazioni concernenti procedimenti penali in corso andando contro il principio di presunzione di innocenza. In tal senso gli Stati membri dovrebbero altresì essere incoraggiati ad adottare codici deontologici in cooperazione con i media.

Or. fr

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento relativo all'articolo 4, paragrafo 2 (nuovo).

La presunzione di innocenza è regolarmente violata dai media e dalla stampa. Si tratta qui di garantire che gli Stati membri si dotino di una legislazione adeguata per prevenire tali violazioni ed evitare la divulgazione di informazioni o di documenti, talvolta confidenziali, relativi a procedure penali, da parte di autorità pubbliche ai media.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Tuttavia, in certi casi l'inversione dell'onere della prova non dovrebbe

soppresso

essere incompatibile con la presunzione di innocenza, purché siano preservate determinate garanzie: le presunzioni di fatto o di diritto dovrebbero rimanere entro limiti ragionevoli adeguati all'importanza degli interessi in gioco, ed essere confutabili, ad esempio attraverso nuove prove su circostanze attenuanti o in caso di forza maggiore.

Or. fr

Motivazione

L'inversione dell'onere della prova nei procedimenti penali non è accettabile. Il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla pubblica accusa deve essere mantenuto.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il diritto di non incriminarsi e di non cooperare *è un aspetto importante* del principio della presunzione di innocenza. L'indagato o imputato, se invitato a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, *non dovrebbe essere costretto* a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possono portarlo a incriminarsi.

Emendamento

(16) Il diritto di non incriminarsi e di non cooperare *e il diritto al silenzio sono aspetti fondamentali* del principio della presunzione di innocenza. *Tali diritti vietano alle autorità competenti di costringere o forzare, in qualunque maniera*, l'indagato o imputato, se invitato a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possono portarlo a incriminarsi.

Or. fr

Motivazione

Occorre insistere maggiormente sul divieto di costringere o forzare gli indagati o imputati. Nella direttiva deve apparire chiaramente che qualsiasi ricorso alla violenza fisica o psicologica o a minacce contro un indagato o imputato è vietato, poiché violerebbe il diritto alla dignità umana e ad un processo equo. L'emendamento si fonda sulla giurisprudenza della CEDU (sentenza Gäfgen c. Germania 2005, sentenza El-Masri c. Macedonia, 2012,

sentenza *El-Haski c. Belgio*, 2012).

*È inoltre necessario affermare chiaramente che il diritto di rimanere in silenzio non si limita ai casi in cui l'imputato abbia subito pressioni o in cui addirittura la sua volontà non sia stata rispettata; tale diritto è altresì compromesso quando, benché l'indagato abbia scelto di restare in silenzio durante l'interrogatorio, le autorità ricorrono ad un sotterfugio per sottrargli una confessione o altre dichiarazioni che lo accusano e che esse non hanno potuto ottenere durante l'interrogatorio, in base alla giurisprudenza della Corte nella causa *Allan c. Regno Unito* del 5 novembre 2002.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È necessario limitare qualunque coercizione utilizzata per obbligare l'indagato o imputato a fornire informazioni. Per determinare se usando coercizione non sono stati violati i diritti in questione, occorre tener conto, alla luce di tutte le circostanze del caso, della natura e del grado di coercizione esercitata per ottenere le prove, della portata dell'interesse pubblico ad accertare e punire il reato in questione, dell'esistenza di eventuali garanzie procedurali e dell'uso a cui sono destinati gli elementi di prova così raccolti. Tuttavia, il grado di coercizione esercitata sull'indagato o imputato per costringerlo a fornire informazioni in merito alle accuse contro di lui non dovrebbe, sia pur per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, minare l'essenza stessa del suo diritto di non incriminarsi e del suo diritto al silenzio.

soppresso

Or. fr

Motivazione

È inaccettabile che in una direttiva si faccia riferimento al fatto che le autorità possono ricorrere alla coercizione per ottenere informazioni da un indagato o un imputato. Nella direttiva deve apparire chiaramente che qualsiasi ricorso alla violenza fisica o psicologica o

a minacce contro un indagato o imputato è vietato, poiché violerebbe il diritto alla dignità umana e ad un processo equo.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) L'esercizio del diritto di rimanere in silenzio non può mai essere considerato come una conferma dei fatti. L'esercizio del diritto di non rispondere non può quindi essere utilizzato contro l'indagato o imputato in nessuna fase del procedimento. Non può inoltre essere comminata alcuna sanzione a un indagato o imputato che rifiuti di cooperare durante un'inchiesta o di autoincriminarsi o che faccia valere il suo diritto al silenzio.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di precisare chiaramente le implicazioni pratiche dell'esercizio del diritto di rimanere in silenzio e il fatto che l'esercizio di tale diritto non può essere considerato come una conferma dei fatti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Qualsiasi elemento di prova ottenuto in violazione del diritto di non autoincriminarsi e di non cooperare o in violazione del diritto di rimanere in silenzio sanciti dalla presente direttiva è dichiarato irricevibile. Qualsiasi elemento di prova ottenuto in violazione dell'articolo 3 della CEDU relativo al

divieto di tortura è irricevibile. L'utilizzo, nel quadro di un procedimento penale, di dichiarazioni o elementi di prova ottenuti per mezzo di una violazione di tali diritti priva automaticamente di equità il procedimento nel suo insieme. Tali principi valgono non solo quando la vittima di un trattamento contrario all'articolo 3 della CEDU è l'imputato stesso, ma anche quando si tratta di un terzo.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è collegato con l'emendamento relativo all'articolo 10 sui mezzi di ricorso.

Si fonda sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e sull'articolo 15 che stabilisce che "Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta", sull'osservazione generale n. 20 del Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, secondo cui "la legge deve vietare di utilizzare o dichiarare irricevibili in un procedimento giudiziario le dichiarazioni e le confessioni ottenute mediante la tortura o qualsiasi altro trattamento vietato", nonché sulla giurisprudenza della CEDU (sentenza della Grande sezione Gäfgen c. Germania 2005, sentenza El-Haski c. Belgio, 2012, ecc.).

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il diritto di presenziare al proprio processo è un diritto fondamentale. È pertanto possibile condurre un procedimento in assenza dell'indagato o imputato solo se l'indagato o imputato ha, espressamente e senza equivoci, dopo essere stato debitamente informato, rinunciato al diritto di presenziare al processo e nella misura in cui egli è rappresentato durante il procedimento

che lo concerne. Un procedimento in assenza dell'indagato o imputato è possibile solo se il reato oggetto di tale procedimento è passibile di un'ammenda, mentre non può in alcun caso avvenire quando il reato è passibile di una pena detentiva.

Or. fr

Motivazione

Un procedimento penale condotto in assenza dell'imputato è di per sé una violazione dei diritti procedurali di quest'ultimo. La giurisprudenza della CEDU (sentenza Sejdovic c. Italia del 1° marzo 2006; sentenza Stoichkov c. Bulgaria del 24 marzo 2005) prevede chiaramente che la presenza dell'imputato durante un procedimento è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU. È quindi necessario limitare molto severamente i casi in cui una sentenza possa essere emessa in contumacia.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Tuttavia, il diritto dell'imputato di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni l'imputato può, esplicitamente **o tacitamente ma** in modo inequivocabile, rinunciarvi.

Emendamento

(22) Tuttavia, il diritto dell'imputato di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni l'imputato può, esplicitamente **e** in modo inequivocabile, rinunciarvi.

Or. fr

Motivazione

Non si può rinunciare in modo tacito al proprio processo.

Un procedimento penale condotto in assenza dell'imputato è di per sé una violazione dei diritti procedurali di quest'ultimo. La giurisprudenza della CEDU (sentenza Sejdovic c. Italia del 1° marzo 2006; sentenza Stoichkov c. Bulgaria del 24 marzo 2005) stabilisce chiaramente che la presenza dell'imputato durante un procedimento è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU. È quindi necessario limitare molto severamente i casi in cui una sentenza può essere emessa in contumacia.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Non è opportuno che la presente direttiva disciplini le forme e i metodi, compresi gli obblighi procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati specificati riguardo al diritto di presenziare al processo, trattandosi di questioni regolate dal diritto nazionale degli Stati membri.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l'interessato sia a conoscenza del processo, si *potrebbe*, se del caso, prestare particolare attenzione *anche* alla diligenza impiegata dall'interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

Emendamento

(25) Nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l'interessato sia a conoscenza del processo, si *deve*, se del caso, prestare particolare attenzione, *da un lato*, alla diligenza *di cui hanno dato prova le autorità pubbliche nell'informare la persona interessata e, dall'altro, alla diligenza* impiegata dall'interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Conformemente al principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione. Un mezzo di ricorso efficace in caso di violazione dei principi sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, **per quanto possibile**, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata.

Emendamento

(26) Conformemente al principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione. Un mezzo di ricorso efficace in caso di violazione dei principi sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata.

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri devono altresì istituire meccanismi adeguati di risarcimento dei danni subiti in caso di violazione di un diritto sancito dalla presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica alle persone

La presente direttiva si applica alle persone

fisiche indagate o imputate in un procedimento penale sino alla sua conclusione definitiva.

fisiche **e giuridiche** indagate o imputate in un procedimento penale, **a partire dal momento in cui esse divengono sospettate o accusate, in ogni fase del procedimento e** sino alla sua conclusione definitiva.

Or. fr

Motivazione

In primo luogo questo emendamento è collegato agli emendamenti relativi ai considerando 8 nuovo, 9, 10 e 11.

Il diritto penale europeo prevede già la responsabilità delle persone giuridiche, nonché sanzioni contro di esse (per esempio nella direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, o la direttiva 2013/40/UE del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione). Se il diritto europeo prevede la possibilità di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, è essenziale garantire loro i diritti procedurali.

Inoltre l'emendamento ribadisce il fatto che il diritto alla presunzione di innocenza deve applicarsi fin dal momento in cui la persona è sospettata o accusata e in tutte le fasi del procedimento.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **provvedono** affinché, prima della condanna definitiva, **le** autorità pubbliche **non possano presentare in dichiarazioni pubbliche e decisioni ufficiali** l'indagato o imputato come se fosse già condannato.

Emendamento

Gli Stati membri **devono adottare le misure necessarie** affinché, prima della condanna definitiva, **nessuna dichiarazione pubblica o decisione ufficiale rilasciata da** autorità pubbliche **presenti** l'indagato o imputato come se fosse già condannato **o rifletta la sensazione che egli sia colpevole.**

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è volto a rafforzare l'articolo 4 della proposta di direttiva concernente la protezione contro le dichiarazioni di colpevolezza e gli obblighi degli Stati membri.

L'emendamento è inoltre in linea con la giurisprudenza della CEDU (sentenza Minelli contro Svizzera del 25 marzo 1983) che dispone che la presunzione di innocenza non viene rispettata se una dichiarazione concernente una persona riflette la sensazione che quest'ultima sia colpevole.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie in caso di violazione di tale obbligo.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie in caso di violazione di tale obbligo e l'indagato o imputato il cui diritto alla presunzione di innocenza è stato violato possa avere accesso ad un ricorso effettivo.

Or. fr

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 2 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure intese a vietare alle autorità pubbliche di fornire o divulgare ai media informazioni concernenti procedimenti penali in corso andando contro il principio di presunzione di innocenza.

Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie in caso di violazione di tale obbligo e l'indagato o imputato il cui diritto alla presunzione di innocenza è stato violato possa avere accesso ad un ricorso effettivo.

Or. fr

Motivazione

La presunzione di innocenza è regolarmente violata dai media e dalla stampa. Si tratta qui di garantire che gli Stati membri si dotino di una legislazione adeguata per prevenire tali violazioni ed evitare la divulgazione di informazioni o di documenti, talvolta confidenziali, relativi a procedimenti penali, da parte di autorità pubbliche ai media.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza dell'indagato o imputato incomba alla pubblica accusa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice del processo.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza dell'indagato o imputato incomba alla pubblica accusa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice del processo ***e il diritto della difesa di produrre prove in conformità con le norme nazionali applicabili.***

Or. fr

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la presunzione che comporti l'inversione dell'onere della prova a carico dell'indagato o imputato sia sufficientemente forte da giustificare la deroga a tale principio, e sia confutabile.

Per confutare tale presunzione è sufficiente che la difesa adduca prove in grado di sollevare un ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza dell'indagato o imputato.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'inversione dell'onere della prova nei procedimenti penali non è accettabile. Il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla pubblica accusa deve essere mantenuto come tale.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che, quando il giudice esamina la colpevolezza dell'indagato o imputato e sussiste un **ragionevole** dubbio circa la sua colpevolezza, questi sia assolto.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che **il dubbio valga sempre a favore dell'indagato o imputato nel quadro di un procedimento penale e che**, quando il giudice esamina la colpevolezza dell'indagato o imputato e sussiste un dubbio circa la sua colpevolezza, questi sia assolto.

Or. fr

Motivazione

Se sussiste un dubbio quanto alla colpevolezza dell'indagato o imputato, tale dubbio deve valere a suo favore, il che significa che egli dovrà essere assolto o rilasciato "con il beneficio del dubbio", secondo il principio giuridico "in dubio pro reo".

Occorre inoltre sopprimere il termine "ragionevole".

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'esercizio del diritto di non incriminarsi o di non cooperare non può in nessun caso essere considerato come una conferma dei fatti.

Or. fr

Motivazione

Occorre insistere sul fatto che l'esercizio del diritto di non autoincriminarsi e di non cooperare e l'esercizio del diritto di rimanere in silenzio non possono in alcun caso essere considerati come una conferma dei fatti.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'esercizio del diritto di non incriminarsi o del diritto di non cooperare non può essere utilizzato contro l'indagato o imputato in una fase successiva del procedimento ***né può essere considerato come una conferma dei fatti.***

Emendamento

3. L'esercizio del diritto di non incriminarsi o del diritto di non cooperare non può essere utilizzato contro l'indagato o imputato in una fase successiva del procedimento.

Ciò non pregiudica la possibilità che gli Stati membri tengano conto dell'eventuale comportamento cooperativo dell'indagato o imputato nel momento in cui viene decisa in concreto la pena da comminare.

Or. fr

Motivazione

La frase "né può essere considerato come una conferma dei fatti" è stata soppressa poiché è inserita all'articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo).

La seconda parte della frase intende tenere conto delle situazioni in cui un indagato o imputato coopera nel quadro di una procedura penale. L'autorità giudiziaria può quindi tenerne conto quando delibera sulla pena da comminare all'interessato.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Non sono ammissibili le prove ottenute in violazione del presente articolo, salvo qualora il loro uso non pregiudichi

Emendamento

soppresso

L'equità del procedimento nel suo complesso.

Or. fr

Motivazione

Il paragrafo è stato soppresso poiché è inserito all'articolo 10 sui mezzi di ricorso.

Si fonda sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e l'articolo 15 che stabilisce che "Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta", sull'osservazione generale n. 20 del Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che prevede che "la legge deve evitare di utilizzare o dichiarare irricevibili in un procedimento giudiziario le dichiarazioni e le confessioni ottenute mediante la tortura o qualsiasi altro trattamento vietato", nonché sulla giurisprudenza della CEDU (sentenza della Grande sezione Gäfgen c. Germania 2005, sentenza El-Haski c. Belgio, 2012, ecc.).

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'esercizio del diritto al silenzio non può in nessun caso essere considerato come una conferma dei fatti.

Or. fr

Motivazione

Occorre insistere sul fatto che l'esercizio del diritto di non autoincriminarsi e di non cooperare e l'esercizio del diritto di rimanere in silenzio non possono in alcun caso essere considerati come una conferma dei fatti.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'esercizio del diritto al silenzio non può essere utilizzato contro l'indagato o imputato in una fase successiva del procedimento ***né può essere considerato come una conferma dei fatti.***

Emendamento

3. L'esercizio del diritto al silenzio non può essere utilizzato contro l'indagato o imputato in una fase successiva del procedimento.

Or. fr

Motivazione

La frase "né può essere considerato come una conferma dei fatti" è stata soppressa poiché è inserita all'articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Non sono ammissibili le prove ottenute in violazione del presente articolo, salvo qualora il loro uso non pregiudichi l'equità del procedimento nel suo complesso.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il paragrafo è stato soppresso poiché è inserito all'articolo 10 sui mezzi di ricorso.

Si fonda sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e l'articolo 15 che stabilisce che "Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta", sull'osservazione generale n. 20 del Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che prevede che "la legge deve vietare di utilizzare o dichiarare irricevibili in un procedimento giudiziario le dichiarazioni e le confessioni ottenute mediante la tortura o qualsiasi altro

trattamento vietato", nonché sulla giurisprudenza della CEDU (sentenza della Grande sezione Gäfgen c. Germania 2005, sentenza El-Haski c. Belgio, 2012, ecc.).

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono riconoscere al giudice la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza dell'indagato o sospettato, purché quest'ultimo:

a) a tempo debito:

i) sia stato citato personalmente e sia quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo, ***o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;***

e

ii) sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio,

oppure

b) essendo al corrente della data fissata per il processo, abbia conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e sia stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono riconoscere al giudice la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza dell'indagato o sospettato, purché quest'ultimo:

a) a tempo debito:

i) sia stato citato personalmente e sia quindi stato informato ***in modo chiaro e inequivocabile*** della data e del luogo fissati per il processo;

e

ii) sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio,

e

b) essendo al corrente della data fissata per il processo, abbia conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e sia stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore.

Or. fr

Motivazione

Un procedimento penale condotto in assenza dell'imputato è di per sé una violazione dei diritti procedurali di quest'ultimo. La giurisprudenza della CEDU dispone chiaramente che la presenza dell'imputato durante un procedimento è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU. È quindi necessario limitare molto severamente i casi in cui una sentenza può essere emessa in contumacia.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono riconoscere al giudice competente la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza dell'indagato o imputato soltanto se il reato oggetto del procedimento è passibile di una sanzione, ma in nessun caso se detto reato è passibile di una pena detentiva.

Or. fr

Motivazione

Un procedimento penale condotto in assenza dell'imputato è di per sé una violazione dei diritti procedurali di quest'ultimo. La giurisprudenza della CEDU (sentenza Sejdovic c. Italia del 1° marzo 2006; sentenza Stoichkov c. Bulgaria del 24 marzo 2005) stabilisce chiaramente che la presenza dell'imputato durante un procedimento è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU. È quindi necessario limitare molto severamente i casi in cui una sentenza può essere emessa in contumacia.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Persone vulnerabili

Gli Stati membri si assicurano che, nell'applicare la presente direttiva, le esigenze specifiche delle persone vulnerabili, quando esse diventano indagate o imputate, siano prese in considerazione.

Motivazione

Tale disposizione, volta a proteggere le persone vulnerabili nell'applicazione della presente direttiva, è necessaria. Essa figura inoltre in molte altre direttive della tabella di marcia sulle garanzie nel processo penale.

Emendamento 43**Proposta di direttiva****Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. Non sono ammissibili le prove ottenute in violazione degli articoli 6 e 7.

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti proposti agli articoli 6, paragrafo 4, e 7, paragrafo 4. Si fonda sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e l'articolo 15 che stabilisce che "Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta", sull'osservazione generale n. 20 del Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che prevede che "la legge deve vitare di utilizzare o dichiarare irricevibili in un procedimento giudiziario le dichiarazioni e le confessioni ottenute mediante la tortura o qualsiasi altro trattamento vietato", nonché sulla giurisprudenza della CEDU (sentenza della Grande sezione Gäfgen c. Germania 2005, sentenza El-Haski c. Belgio, 2012, ecc.).

Emendamento 44**Proposta di direttiva****Articolo 11 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento****Articolo 11 bis******Relazione***

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, al più tardi ... [2 anni dopo il termine di recepimento], una relazione intesa a determinare in che misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Tale obbligo di relazione della Commissione europea figura nelle altre direttive della tabella di marcia sui diritti procedurali.

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione del pacchetto definitivo sui diritti procedurali, che contiene tre proposte di direttiva in seguito all'adozione dei primi tre strumenti della tabella di marcia dell'Unione europea per il rafforzamento dei diritti procedurali¹. Queste tre direttive consentiranno di completare il corpus giuridico europeo esistente in materia di diritti della difesa degli indagati o imputati in procedimenti penali nell'ambito dell'Unione europea: si tratta di strumenti chiave per garantire un processo equo in tutta l'Unione e il rispetto assoluto dei diritti della difesa quali sanciti dai trattati europei, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Il relatore plaude quindi alla proposta di direttiva della Commissione europea sul *rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*. La presunzione di innocenza è un diritto fondamentale e un principio essenziale per evitare qualsivoglia arbitrarietà e qualsiasi abuso nei procedimenti penali nonché un principio che è alla base della protezione del diritto a un processo equo, a norma dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tale proposta di direttiva appare ancora più importante alla luce del fatto che attualmente è dato constatare in numerosi Stati membri dell'Unione europea una riduzione dei diritti degli indagati e imputati nonché un indebolimento del principio di presunzione di innocenza.

Il relatore è tuttavia del parere che la Commissione abbia adottato un approccio troppo minimo e si interroga sulla mancanza di ambizione di questa proposta iniziale che rischia di armonizzare le disposizioni nazionali "verso il basso". Inoltre alcune disposizioni della proposta iniziale sono discutibili se non persino inaccettabili, come il considerando 17 che fa riferimento alla possibilità del ricorso alla coercizione da parte delle autorità pubbliche. Il relatore intende quindi proporre diverse modifiche alla proposta iniziale, che mirano tutte a conseguire un obiettivo generale di maggiore protezione degli indagati e imputati in Europa.

Il primo emendamento sottolinea innanzitutto la necessità di rafforzare il riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al Patto internazionale sui diritti civili e politici ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Una seconda serie di emendamenti è volta a precisare l'ambito di applicazione della direttiva: l'ambito di applicazione soggettivo (la direttiva deve applicarsi alle persone giuridiche poiché le azioni penali a carico di persone giuridiche devono essere trattate con la stessa integrità che nel caso delle persone fisiche; nonché alle persone convocate o interrogate come testimoni, che diventano o potrebbero diventare indagate nel corso dell'interrogatorio), il suo ambito di applicazione temporale (la direttiva deve applicarsi fin dal momento in cui una persona è

¹ Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (2009/C 295/01).

indagata o imputata, in tutte le fasi del procedimento e fino al termine definitivo di detto procedimento) e il suo ambito di applicazione materiale (la direttiva deve applicarsi quando la controversia rientra nell'"ambito penale" quale definito dalla CEDU).

Inoltre l'articolo 4 della proposta di direttiva costituisce una disposizione fondamentale per proteggere gli indagati o imputati da dichiarazioni di colpevolezza premature. Tuttavia la formulazione minima di tale articolo non fornisce indicazioni sufficienti concernenti l'applicazione di tale protezione. Gli emendamenti proposti dal relatore sono intesi a precisare il contenuto di tale articolo nonché le persone e autorità a cui si applica tale divieto di accuse pubbliche prima della condanna. Inoltre la presunzione di innocenza è regolarmente violata dai media e dalla stampa. Occorre garantire che gli Stati membri si dotino di una legislazione adeguata per prevenire tali violazioni.

Il principio secondo cui l'onere della prova incombe all'accusa e secondo cui ogni eventuale dubbio sulla colpevolezza dovrebbe valere a favore dell'imputato, in base al principio *in dubio pro reo*, sancito dall'articolo 5, è fondamentale per garantire il diritto a un processo equo. Il relatore ritiene pertanto che l'inserimento all'articolo 5, paragrafo 2, di un vero principio di inversione dell'onere della prova nella parte operativa di un testo legislativo sia pericoloso.

Il diritto al silenzio, il diritto di non autoincriminarsi e di non cooperare, di cui agli articoli 6 e 7 della proposta di direttiva, sono altresì elementi centrali della presunzione di innocenza. È importante precisare che il diritto al silenzio non consiste nell'affermare che il rifiuto di parlare non sia un atto criminoso, bensì consiste nel fatto che il giudice durante l'udienza non può trarre alcuna conseguenza dal silenzio al momento di decidere in merito alla colpevolezza di una persona. Il relatore accoglie con favore gli articoli 6, paragrafo 4, e 7, paragrafo 4, che stabiliscono la regola dell'inammissibilità delle prove ottenute in violazione di tali articoli. Il principio deve essere mantenuto e rafforzato. Qualsiasi elemento di prova ottenuto in violazione del diritto di non autoincriminarsi e di non cooperare, sancito dall'articolo 6, o in violazione del diritto al silenzio, sancito dall'articolo 7 della presente direttiva deve infatti essere irricevibile, poiché l'utilizzo, nel quadro di un procedimento penale, di dichiarazioni o elementi di prova ottenuti per mezzo di una violazione di tali diritti pregiudica automaticamente l'equità del procedimento nel suo insieme.

Infine il diritto di assistere al processo è un elemento fondamentale della presunzione di innocenza, che attualmente è protetto solo dalla legislazione europea nel quadro del mandato di arresto europeo e dalla decisione quadro sul riconoscimento dell'esecuzione delle sentenze penali rese in contumacia. La proposta di direttiva offre l'opportunità di migliorare le tutele previste da tale strumento e di garantire che tutte le persone imputate o indagate coinvolte in un procedimento penale ne beneficino. L'articolo 8, paragrafo 2, relativo al caso in cui un procedimento in contumacia è autorizzato deve essere limitato il più possibile.